



Bruxelles, 10 maggio 2019
(OR. en)

8659/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0400/B(COD)**

CODEC 972	IND 151
INST 117	COMPET 352
JUR 202	MAP 9
TELECOM 193	POLARM 6
DEVGEM 86	COARM 65
EMPL 240	CSDP/PSDC 183
SOC 323	CFSP/PESC 304
ENER 243	CONSOM 148
ENV 433	SAN 220
STATIS 34	JUSTCIV 108
ECOFIN 426	AVIATION 83
DRS 35	TRANS 291
EF 167	MAR 97
MI 385	UD 123
ENT 120	CLIMA 122
CHIMIE 71	PE 211
AGRILEG 84	

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore József SZÁJER (PPE, HU), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 488 emendamenti (emendamenti 1-488) alla proposta.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-488 (488 emendamenti adottati) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Adattamento agli articoli 290 e 291 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0799),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0148/2019),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1° giugno 2017¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 1° dicembre 2017²,
- viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 marzo 2019 di autorizzare la commissione giuridica a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0020/2018),

¹ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

² GU C 164 dell'8.5.2018, pag. 82.

- visti gli articoli 59 39 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0190/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 2

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 33***, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, ***l'articolo 64, paragrafo 2***, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), ***l'articolo 172***, l'articolo 192, paragrafo 1, ***l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3***, e l'articolo 338, paragrafo 1,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 338, paragrafo 1,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato di Lisbona ha ***introdotto la*** distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

Emendamento

(1) Il trattato di Lisbona ha ***modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una netta*** distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 1 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2009/31/CE

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica gli allegati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica gli allegati **della presente direttiva per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.**

Motivazione

Necessario per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata nella proposta della Commissione COM(2016)0789, in particolare all'articolo 2, punto 2.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 1 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/31/CE

Articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 1 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2009/31/CE

Articolo 30

Testo della Commissione

(3) L'articolo 30 è **soppresso**.

Emendamento

(3) L'articolo 30 è **sostituito dal seguente**:

"Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del

*Consiglio**.*

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

** Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).*

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".*

Motivazione

Necessario per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata nella proposta della Commissione COM(2016)0789, in particolare all'articolo 2, punto 4.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Allegato I – parte I – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Motivazione

Dato che la scelta della delega di potere dalla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati/atti di esecuzione per quanto riguarda la decisione sulla condivisione dello sforzo è controversa e che gli obblighi derivanti dalla decisione saranno sostituiti da un altro regolamento per il periodo 2021-2030, sarebbe preferibile non includere la decisione n. 406/2009/CE in questa proposta omnibus.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo a un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo a un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 19

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alle ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 24 bis **riguardo alle** norme, in linea con le decisioni adottate dalle parti, relative all'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti."

conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** norme, in linea con le decisioni adottate dalle parti, relative all'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo a un elenco dei prodotti e delle apparecchiature, in linea con le decisioni adottate dalla parti, per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme** riguardo a un elenco dei prodotti e delle apparecchiature, in linea con le decisioni adottate dalla parti, per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 8 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 22 – paragrafo 5 – commi 2 e 3

Testo della Commissione

"La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo a detti requisiti professionali minimi, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo."

Emendamento

"La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo a detti requisiti professionali minimi, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 9 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

"Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

"Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi."

adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo all'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***con cui stabilisce*** un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate."

Emendamento

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*** un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 3 e 5, all'articolo 10, paragrafi 3 e 6, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 9, all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 23, paragrafi 4 e 7, all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 3 e 5, all'articolo 10, paragrafi 3 e 6, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 9, all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 23, paragrafi 4 e 7, all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 3 – comma 3 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Articolo 27 – paragrafo 10

Testo della Commissione

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***con cui modifica*** le prescrizioni in materia di comunicazione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per adempiere agli obblighi derivanti dal

Emendamento

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***per modificare*** le prescrizioni in materia di comunicazione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per adempiere agli obblighi derivanti dal

protocollo o per facilitarne l'applicazione."

protocollo o per facilitarne l'applicazione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Allegato I – parte II – paragrafo 4 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter **riguardo** alle circostanze, al formato e alle procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, e il Garante europeo della protezione dei dati."

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter **per integrare la presente direttiva in merito** alle circostanze, al formato e alle procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, e il Garante europeo della protezione dei dati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato I – parte II – paragrafo 4 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 14 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 8 – comma 2 – punto 3

Direttiva 89/391/CEE

Articolo 17 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 bis è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 bis è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del**

periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 16 – comma 2 – punto 2

Direttiva 92/91/CEE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 17 – comma 2 – punto 2

Direttiva 92/104/CEE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 18 – comma 2 – punto 2

Direttiva 93/103/CE

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 21 – comma 2 – punto 2

Direttiva 1999/92/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del**

periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 22 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2000/54/CE

Articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – paragrafo 27 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/104/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà."

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo."

Emendamento

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del

del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio."

presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 4

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 10

Testo della Commissione

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9."

Emendamento

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 5

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia."

conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 6

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 43 – paragrafo 9

Testo della Commissione

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo."

Emendamento

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 7

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **riguardo agli** orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 29 – comma 2 – punto 8

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 50 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 10, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 9, e all'articolo 44, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 10, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 9, e all'articolo 44, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun**

periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 30 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 715/2009

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **riguardo agli** orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2."

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 30 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 715/2009

Articolo 6 – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione

"Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due

Emendamento

"Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due

mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, **con cui adotta** i codici di rete."

mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di integrare il presente regolamento adottando** i codici di rete."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 30 – comma 2 – punto 4

Regolamento (CE) n. 715/2009

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, **con cui definisce** l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas."

Emendamento

"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 30 – comma 2 – punto 5

Regolamento (CE) n. 715/2009

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, **con cui stabilisce** gli orientamenti sulle questioni elencate al paragrafo 1 e **modifica** gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c)."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** gli orientamenti sulle questioni elencate al paragrafo 1 e **di modificare** gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c)."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione e modifica).

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – paragrafo 30 – comma 2 – punto 6

Regolamento (CE) n. 715/2009

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 11, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo **23, paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 11, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 e all'articolo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 32 – comma 2 – punto 6

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 33 – comma 2 – punto 2

Direttiva 91/676/CEE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 35 – comma 2 – punto 1

Direttiva 96/59/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter, **con cui**:

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter, **al fine di integrare la presente direttiva per le**

finalità seguenti.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 35 – comma 2 – punto 3

Direttiva 96/59/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 36 – comma 4 – punto 2

Direttiva 98/83/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 37 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo ai** requisiti minimi per il certificato di rottamazione.;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **per integrare la presente direttiva stabilendo** requisiti minimi per il certificato di rottamazione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 37 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***riguardo alle*** modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le*** modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 37 – comma 3 – punto 5

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 9 bis **riguardo alle** norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori."

conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le** norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 37 – comma 3 – punto 6

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione

del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 38 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, **con cui adotta** specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis **al fine di integrare la presente direttiva adottando** specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 38 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e all'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e all'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di

entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 38 – comma 3 – punto 5

Direttiva 2000/60/CE

Allegato V – punto 1.4.1 – punto ix

Testo della Commissione

"ix) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, **con cui adotta** i risultati dell'operazione di intercalibrazione e **fissa** i valori per le classificazioni nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii). I risultati e i valori sono pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione."

Emendamento

"ix) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis **al fine di integrare la presente direttiva adottando** i risultati dell'operazione di intercalibrazione e **fissando** i valori per le classificazioni nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii). I risultati e i valori sono pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 41 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2004/107/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 15, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 15, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 42 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/7/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **specifica** la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9;

Emendamento

a) **integrare la presente direttiva specificando** la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici

ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9;

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 42 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/7/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **modifica** l'allegato I, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri definiti in quell'allegato;

Emendamento

b) **modificare** l'allegato I, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri definiti in quell'allegato;

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 42 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/7/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **modifica** l'allegato V, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico.;

Emendamento

c) **modificare** l'allegato V, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico.;

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 42 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2006/7/CE

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis riguardo:

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis ***al fine di integrare la presente direttiva*** riguardo ***alle seguenti finalità***:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***all'elaborazione delle*** disposizioni tecniche ai fini dell'articolo 13, paragrafo 6, in particolare le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

Emendamento

a) ***elaborare le*** disposizioni tecniche ai fini dell'articolo 13, paragrafo 6, in particolare le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) **alla definizione dei** requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;

b) **definire i** requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **all'**interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3;

Emendamento

c) **fornire un'**interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3;

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **alla definizione dei** criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III;

Emendamento

d) **definire i** criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III;

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) **alla definizione di** eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

Emendamento

e) **definire** eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 43 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2006/21/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi**

di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 44 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 46 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2007/2/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, **con cui stabilisce** modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Nell'elaborare tali disposizioni si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici."

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Nell'elaborare tali disposizioni si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 46 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2007/2/CE

Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, **con cui definisce, per integrare il presente capo:**

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis **al fine di integrare la presente direttiva definendo, in particolare:**

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 46 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2007/2/CE

Articolo 17 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, **con cui disciplina** le suddette condizioni. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis **al fine di integrare la presente direttiva disciplinando** le suddette condizioni. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.;

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 46 – comma 3 – punto 5

Direttiva 2007/2/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione

per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

per un periodo *di cinque anni* a decorrere da... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 47 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2007/60/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 48 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2008/50/CE

Articolo 28 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 49 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2008/56/CE

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, **con cui definisce 3** entro il 15 luglio 2010 i criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, sulla base degli allegati I e III, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare la presente direttiva definendo** entro il 15 luglio 2010 i criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, sulla base degli allegati I e III, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 49 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2008/56/CE

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, **con cui stabilisce** specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 49 – comma 2 – punto 4

Direttiva 2008/56/CE

Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 52 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, **paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS. È di particolare importanza che durante i lavori

Emendamento

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS **nonché per fornire documenti di riferimento**

preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

settoriali e documenti di orientamento relativi alla registrazione delle organizzazioni e alle procedure di armonizzazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 2

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'armonizzazione di certe procedure e in relazione a documenti di riferimento settoriali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1221/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure

precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1221/2009

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti ***mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.***

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1221/2009

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, ***riguardo alle*** procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares degli

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*** procedure per lo svolgimento

organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares."

della valutazione inter pares degli organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1221/2009

Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

*La Commissione **adotta** documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.***

Emendamento

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando** documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione.*

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1221/2009

Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. **La** Commissione **adotta** i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4 **mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.**"

Emendamento

"6. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento adottando** i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4."

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 53 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1221/2009

Articolo 48 bis

Testo della Commissione

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **da** [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 16, paragrafo 4**, all'articolo 17, paragrafo 3, **all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6**, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **dal ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di**

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui ***all'articolo 16, paragrafo 4***, all'articolo 17, paragrafo 3, ***all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6***, e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 16, paragrafo 4***, dell'articolo 17, paragrafo 3, ***dell'articolo 30, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 6***, e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9) e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 54 – comma 4 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 66/2010

Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui adotta misure di deroga al paragrafo 6.

Emendamento

Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni*** con cui adotta misure di deroga al paragrafo 6.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 54 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 66/2010

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, **con cui prevede**, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo**, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – paragrafo 54 – comma 4 – punto 4

Regolamento (CE) n. 66/2010

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, **con cui aggiorna** l'elenco Prodcum e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica."

Emendamento

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento aggiornando** l'elenco Prodcum e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo alle** modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico,"

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento adottando** modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di

adeguamento al progresso tecnico,"

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcum, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, **con cui prevede** che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale.

Emendamento

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcum, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento prevedendo** che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Alla Commissione è

Emendamento

"1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Alla Commissione è

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo** a tali modalità."

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** tali modalità."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 6

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo alle** regole specifiche in conformità delle quali gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o alle informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** regole specifiche in conformità delle quali gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o alle informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 55 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CEE) n. 3924/91

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 56 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CEE) n. 696/93

Articolo 6

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, **prevede in particolare** le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate nell'allegato per adeguarle al progresso economico e tecnico."

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, **al fine di modificare** le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate nell'allegato per adeguarle al progresso economico e tecnico.

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 56 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CEE) n. 696/93

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **da** [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **dal ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

- per integrare il regolamento con i criteri di misurazione della qualità;

Emendamento

- per integrare il regolamento con i criteri di misurazione della qualità **delle variabili**;

Motivazione

Allineamento del testo introduttivo (considerando) con l'emendamento proposto all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1165/98.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(2) All'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Emendamento

(2) All'articolo 4, paragrafo 2, **primo comma, lettera d)**, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Motivazione

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che la delega di potere specifichi chiaramente se il potere consiste nell'integrare o modificare l'atto giuridico. L'emendamento è attuato in modo coerente in tutto il testo.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo alla loro approvazione e attuazione.;

adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis ***al fine di integrare il presente regolamento fornendo ulteriori precisazioni*** riguardo alla loro approvazione e attuazione.

Motivazione

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che la delega di potere specifichi chiaramente se il potere consiste nell'integrare o modificare l'atto giuridico. L'emendamento è attuato in modo coerente in tutto il testo.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis ***riguardo ai*** criteri di misurazione della qualità."

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis ***al fine di integrare il presente regolamento precisando i*** criteri di misurazione della qualità ***delle variabili.***"

Motivazione

L'emendamento specifica la delega di potere (integrazione) e l'oggetto preciso dell'atto delegato.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *all'articolo 18, il paragrafo 3 è
soppresso;*

Motivazione

Il paragrafo 3 contiene una disposizione procedurale relativa alla procedura di regolamentazione con controllo, che è ormai superflua, e va quindi soppresso.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 10, all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, **primo comma, lettera d), secondo comma**, all'articolo 10, **paragrafo 5**, all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto è necessario elencare in modo specifico tutte le disposizioni che conferiscono poteri delegati. La delega di potere è modificata da un periodo di tempo indeterminato a un periodo di cinque anni, in linea con la prassi consolidata nella legislazione nei settori che competono alla commissione ECON e con l'approccio generale del Parlamento. La modifica è attuata in modo coerente in tutto il testo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 18 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 10, all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, **primo comma, lettera d), secondo comma,** all'articolo 10, **paragrafo 5,** all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto è necessario elencare in modo specifico tutte le disposizioni che conferiscono poteri delegati.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1165/98

Articolo 18 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 10, dell'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, dell'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, dell'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e dell'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 2, **primo comma, lettera d), secondo comma**, dell'articolo 10, **paragrafo 5**, dell'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, dell'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, dell'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e dell'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto è necessario elencare in modo specifico tutte le disposizioni che conferiscono poteri delegati. Il periodo di controllo è fissato a tre mesi, prorogabili una sola volta per altri tre mesi, in linea con la prassi consolidata nella legislazione nei settori che competono alla commissione ECON. La modifica è attuata in modo coerente in tutto il testo.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 6 – punto ii

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato A – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'uso** di altre unità di osservazione."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad** altre unità di osservazione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 6 – punto iii

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato A – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

"2. I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo alle** condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati."

Emendamento

"2. I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 6 – punto vi

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato A – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

"2. Inoltre, le variabili «Produzione» (n. 110) e «Ore di lavoro» (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis *riguardo all'elenco* delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

Emendamento

"2. Inoltre, le variabili «Produzione» (n. 110) e «Ore di lavoro» (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis *al fine di modificare l'elenco* delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 6 – punto vii

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato A – lettera f – punto 8

Testo della Commissione

"8. Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), alla

Emendamento

"8. Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), alla

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui stabilisce** le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d)."

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d)."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 6 – punto viii

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato A – lettera f – punto 9

Testo della Commissione

"9. Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. Inoltre la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui stabilisce** le

Emendamento

"9. Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. Inoltre la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **al fine di integrare il**

condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340."

presente regolamento stabilendo le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340."

Motivazione

Il termine zona euro è il termine ufficiale per il gruppo di paesi che hanno adottato l'euro come moneta unica. Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 7 – punto i

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato B – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'uso** di altre unità di osservazione."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad** altre unità di osservazione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 7 – punto iv

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato B – lettera d – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'elenco** delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.

Emendamento

Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di modificare l'elenco** delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 8 – punto i

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato C – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'uso** di altre unità di osservazione."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad** altre unità di osservazione."

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 8 - punto i") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto i" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 8 – punto iii

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato C – lettera c – punto 4

Testo della Commissione

iii) Alla lettera c), punto 4, ***l'ultimo capoverso*** è soppresso;

Emendamento

iii) Alla lettera c), punto 4, ***il terzo comma*** è soppresso;

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 8 - punto iii") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto iii" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Allineamento della formulazione alle norme per la redazione legislativa dell'Unione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 8 – punto iv

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato C – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

"2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche

Emendamento

"2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche

trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'elenco** delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di modificare l'elenco** delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 8 - punto iv") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto iv" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 8 – punto v

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato C – lettera g – punto 2

Testo della Commissione

"2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui alla lettera f), punto 3, del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e n. 330/123), gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo alle** condizioni della ripartizione di un programma di campionamento europeo."

Emendamento

"2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui alla lettera f), punto 3, del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e n. 330/123), gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** condizioni della ripartizione di un programma di campionamento

europeo."

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 8 - punto v") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto v" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 9 – punto i

Regolamento (CE) n. 1165/98

Allegato D – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo all'uso** di altre unità di osservazione."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad** altre unità di osservazione."

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto i") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 10 - punto i" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 57 – comma 4 – punto 9 – punto iv

Testo della Commissione

"2. La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui modifica** l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

Emendamento

"2. La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di modificare** l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi."

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 9 - punto iv") corrisponde a "Allegato I - Parte VII - punto 57 - comma 4 - punto 10 - punto iv" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (Allegato I, parte VII, punto 57, comma 4, punto 8) nella proposta della Commissione.)

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 58 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 530/1999 ai cambiamenti economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e i criteri di valutazione della qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale

Emendamento

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 530/1999 ai cambiamenti economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e i criteri di valutazione della qualità **delle statistiche**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Allineamento alle modifiche proposte all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 530/1999.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 58 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 530/1999

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **riguardo alla** definizione e **alla** scomposizione dei dati da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **al fine di integrare il presente regolamento specificando la** definizione e **la** scomposizione dei dati da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 58 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 530/1999

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **riguardo ai** criteri di valutazione della qualità. Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **al fine di integrare il presente regolamento specificando i** criteri di valutazione della qualità **delle statistiche**. Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 58 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 530/1999

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di**

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere con la prassi consolidata nella legislazione nei settori di competenza della commissione ECON e con l'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 58 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 530/1999

Articolo 10 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata del periodo di controllo alla prassi consolidata nella legislazione nei settori di competenza della commissione ECON.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 4

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati e ***i contenuti*** delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati ***nonché la struttura e le modalità dettagliate*** delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo volto ad allineare la formulazione alla recente normativa nel settore delle statistiche.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 5 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2150/2002

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***riguardo alla redazione*** di una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE.*

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***al fine di integrare il presente regolamento redigendo*** una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE.*

* Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3)."

* Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3)."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 5 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 2150/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***riguardo alla definizione dei*** requisiti di qualità e di precisione."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***al fine di integrare il presente regolamento definendo*** requisiti di qualità e di precisione."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 5 – punto 4

Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***riguardo all'adeguamento*** agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati, e ***all'adeguamento delle*** specifiche elencate negli allegati.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter ***al fine di modificare il presente regolamento adeguandolo*** agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati, e ***adeguando le*** specifiche elencate negli allegati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2150/2002

Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere ***da*** [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere ***da ...*** [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 59 – comma 5 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2150/2002

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *i contenuti* delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II.

Emendamento

c) *la struttura e le modalità dettagliate* delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II.

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli altri emendamenti alla presente proposta e con la più recente normativa nel settore delle statistiche. Poiché l'ambito di applicazione appropriato e l'intenzione del paragrafo in esame sembrano essere quelli di definire la struttura e le modalità della relazione, occorre chiarire tali aspetti nell'emendamento proposto. In uno spirito di buona cooperazione con le altre istituzioni, l'emendamento mostra inoltre lo sforzo del Parlamento europeo volto a trovare un accordo sul fascicolo in questione accettando la procedura proposta.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 60 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 437/2003

Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, *con cui stabilisce* altre norme di precisione.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* altre norme di precisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 60 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 437/2003

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere *da* [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere *da ...* [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***per integrare il regolamento adottando misure concernenti la fornitura dei dati in relazione ai risultati degli studi di fattibilità.***

Motivazione

Allineamento dell'introduzione alle modifiche proposte all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 450/2003.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda ***il contenuto*** della relazione sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 450/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda ***la struttura e le modalità dettagliate*** della relazione sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 450/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Allineamento dell'introduzione alle modifiche proposte all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 1

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di modificare l'allegato** per ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione."

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **riguardo alle modifiche per l'inclusione** delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli studi di fattibilità **di cui** all'articolo 10."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di modificare il presente regolamento riguardo all'inclusione** delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli studi di fattibilità **previsti** all'articolo 10."

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 prevede l'elaborazione di studi di fattibilità, senza tuttavia definirli.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva e ai costi del lavoro a livelli nazionali e dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis *riguardo all'identificazione delle* attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, per le quali i dati sono disaggregati tenendo conto degli sviluppi economici e sociali.

Emendamento

Tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva e ai costi del lavoro a livelli nazionali e dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis *al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la ripartizione per* attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, per le quali i dati sono disaggregati tenendo conto degli sviluppi economici e sociali.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **riguardo alla determinazione** di tali attività economiche, tenendo conto degli studi di fattibilità **di cui** all'articolo 10.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare il presente regolamento determinando** tali attività economiche, tenendo conto degli studi di fattibilità **previsti** all'articolo 10.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **riguardo alla** metodologia per il concatenamento dell'indice."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** metodologia per il concatenamento dell'indice."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 4

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **riguardo alla definizione** di criteri di qualità distinti. I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano tali criteri di qualità."

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** criteri di qualità distinti. I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano tali criteri di qualità."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 4

Regolamento (CE) n. 450/2003

Testo della Commissione

"2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione. La Commissione definisce **il contenuto** delle relazioni mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2."

Emendamento

"2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione. La Commissione definisce **la struttura e le modalità dettagliate** delle relazioni mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2."

Motivazione

Non è opportuno definire il contenuto di tali relazioni mediante atti di esecuzione. Poiché l'ambito di applicazione appropriato e l'intenzione del paragrafo in esame sembrano essere quelli di definire la struttura e le modalità della relazione, occorre chiarire tali aspetti nell'emendamento

proposto. La modifica è inoltre in linea con la più recente normativa nel settore delle statistiche.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 9 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 9 riguarda i periodi di recepimento e le deroghe, che nel frattempo sono scaduti. L'articolo è pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

"5. **La Commissione adotta misure in relazione ai risultati degli studi di fattibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Tali misure rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009, compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti.**"

"5. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla fornitura dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai risultati degli studi di fattibilità di cui al presente articolo.** Tali **atti delegati** rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009,

compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti."

Motivazione

Non è opportuno che tali misure siano adottate mediante atti di esecuzione, dato che il conferimento di poteri va al di là della definizione di "condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione" quali descritte all'articolo 291 TFUE. Il conferimento di poteri deve quindi avvenire sotto forma di atto delegato.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, **paragrafi 1, 2 e 3**, all'articolo 8, **paragrafo 1**, e all'articolo 10, **paragrafo 5**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento dei riferimenti e della durata della delega (cfr. la risoluzione del Parlamento del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, **paragrafi 1, 2 e 3**, all'articolo **8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 5**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Allineamento dei riferimenti.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 61 – comma 4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 450/2003

Articolo 11 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3,

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3,

paragrafo 2, e dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

paragrafo 2, dell'articolo 4, **paragrafi 1, 2, e 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 5**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento dei riferimenti, del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 62 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

- per modificare il regolamento e adeguare la percentuale del totale unionale;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Allineamento con l'emendamento proposto all'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis **riguardo** al calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e **qualsiasi decisione di richiedere**, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita. Ogni **decisione** in tal senso è **adottata** solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis al **fine di integrare il presente regolamento specificando il** calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e **richiedendo**, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita. Ogni **atto delegato** in tal senso è **adottato** solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a

norma dell'articolo 9."

norma dell'articolo 9."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e all'ambito di applicazione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il paragrafo 5 è soppresso;

Motivazione

Il paragrafo 5 fa riferimento alla trasmissione di dati nel 2004 ed è pertanto obsoleto; andrebbe quindi soppresso.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica il paragrafo 1 del presente articolo per **quanto riguarda** la percentuale del totale unionale."

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica il paragrafo 1 del presente articolo per **adeguare** la percentuale **(1 %)** del totale unionale."

Motivazione

Chiarimento della delega di potere (e del relativo campo di applicazione).

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis *riguardo all'adozione* di standard di qualità comuni."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* standard di qualità comuni."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente

regolamento *omnibus*].

regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 63 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1161/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *tre* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *tre* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito a sua volta il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo all'estensione** di tale definizione qualora questa migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati."

Emendamento

Alla Commissione è conferito a sua volta il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento adottando l'estensione** di tale definizione qualora questa migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui determina** i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento determinando** i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo ai** dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i** dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo ai** requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i** requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche

nelle imprese e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati."

europee sulla formazione professionale nelle imprese e **adottando** le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 64 – comma 4 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. **La Commissione determina la struttura delle** relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

Emendamento

"5. **Nell'elaborare le** relazioni di qualità di cui al paragrafo 2, **gli Stati membri rispettano i requisiti di qualità e ogni altra misura stabilita a norma del paragrafo 4. Al fine di valutare la qualità dei dati trasmessi, utilizzano il formato stabilito dalla Commissione** mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la struttura delle relazioni di qualità, adottata mediante atti di esecuzione, fa riferimento al formato che gli Stati membri devono utilizzare per la valutazione della qualità dei dati trasmessi, e che tale valutazione si basa sui requisiti di qualità già adottati mediante atti delegati.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo alla determinazione del** primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento determinando il** primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 64 – comma 4 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1552/2005

Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 66 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 458/2007

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, **con cui stabilisce** il primo anno per il quale devono essere raccolti i dati completi e **adotta** le misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** il primo anno per il quale devono essere raccolti i dati completi e **adottando** le misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 66 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 458/2007

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.1.2.4., è conferito alla Commissione per un periodo

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.1.2.4., è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque**

indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 716/2007 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III e per integrare il regolamento con le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne.

Emendamento

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 716/2007 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III e per integrare il regolamento con le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne **e con norme comuni di qualità.**

Motivazione

Descrizione più precisa della delega di potere; si veda anche l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 716/2007.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo alle** necessarie misure per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne, sulla base delle conclusioni degli studi pilota.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** necessarie misure per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne, sulla base delle conclusioni degli studi pilota.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **riguardo alle** norme comuni di qualità."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** norme comuni di qualità **di cui al paragrafo 1.**"

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere (integrazione) e all'ambito di applicazione, per garantire maggiore precisione.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 4 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

"c) definendo **il contenuto** e le periodicità delle relazioni sulla qualità."

Emendamento

"c) definendo **la struttura, le modalità dettagliate** e le periodicità delle relazioni sulla qualità **di cui all'articolo 6, paragrafo 2.**"

Motivazione

Non è opportuno fissare il contenuto di tali relazioni mediante atti delegati. Poiché l'ambito di applicazione appropriato e l'intenzione del paragrafo in esame sembrano essere quelli di definire la struttura e le modalità della relazione, occorre chiarire tali aspetti nell'emendamento proposto. La modifica è inoltre in linea con la più recente normativa nel settore delle statistiche.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, **secondo comma**, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di**

cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, **secondo comma**, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Correzione tecnica.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 67 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 716/2007

Articolo 9 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, **secondo comma**, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 68 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 9 bis – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **con cui**:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **al fine di integrare il presente regolamento**:

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 68 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 69 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1445/2007

Articolo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni e l'elenco delle posizioni di base nell'allegato II per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri."

adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni **di cui al primo comma** e l'elenco delle posizioni di base nell'allegato II per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri."

Motivazione

Le delega di potere deve essere più precisa e il suo ambito di applicazione deve essere definito con chiarezza, come stabilito dall'articolo 290 del trattato.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 69 – comma 3 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1445/2007

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **riguardo ai** criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i** criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità **di cui al paragrafo 1.**"

Motivazione

Le delega di potere deve essere più precisa e il suo ambito di applicazione deve essere definito con chiarezza, come stabilito dall'articolo 290 del trattato.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 69 – comma 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

"5. La Commissione **adotta** la struttura delle relazioni sulla qualità, come specificato all'allegato I, punto 5.3, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

Emendamento

"5. La Commissione **definisce** la struttura **e le modalità dettagliate** delle relazioni sulla qualità, come specificato **al paragrafo 3 e** all'allegato I, punto 5.3, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

Motivazione

Occorre definire con chiarezza l'ambito di applicazione della delega di potere.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 69 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1445/2007

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, **secondo comma**, e all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre**

mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 69 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1445/2007

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, **secondo comma**, e all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Correzione tecnica.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 69 – comma 3 – punto 3

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, **secondo comma**, e dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 177/2008 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco delle caratteristiche del registro, le loro definizioni e le pertinenti norme in materia di continuità di cui all'allegato del regolamento, e per integrare il regolamento con norme sulla qualità e regole per aggiornare i registri, determinando la misura in cui si debbano includere nei registri certe imprese e i gruppi costituiti da

Emendamento

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 177/2008 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco delle caratteristiche del registro, le loro definizioni e le pertinenti norme in materia di continuità di cui all'allegato del regolamento, e per integrare il regolamento con norme **comuni** sulla qualità **dei registri delle imprese** e regole per aggiornare i registri, determinando la misura in cui si debbano includere nei registri certe

imprese e specificando unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

imprese e i gruppi costituiti da imprese e specificando unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Allineamento alle modifiche proposte all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 177/2008.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, **con cui determina** la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, e definisce unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole."

Emendamento

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis **al fine di integrare il presente regolamento determinando** la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, e definisce unità coerenti con quelle

utilizzate per le statistiche agricole."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis *riguardo alle* norme comuni *in materia di qualità*.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* norme comuni *sulla qualità dei registri delle imprese a norma del paragrafo 1*.

Motivazione

Le delega di potere deve essere più precisa e il suo ambito di applicazione deve essere definito con chiarezza, come stabilito dall'articolo 290 del trattato.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta decisioni relative *al contenuto* e alla periodicità delle

Emendamento

La Commissione adotta decisioni relative *alla struttura, alle modalità dettagliate e*

relazioni sulla qualità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

alla periodicità delle relazioni sulla qualità **di cui al paragrafo 2** mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Motivazione

Non è opportuno definire il contenuto di tali relazioni mediante atti di esecuzione. Poiché l'ambito di applicazione appropriato e l'intenzione del paragrafo in esame sembrano essere quelli di definire la struttura e le modalità della relazione, occorre chiarire tali aspetti nell'emendamento proposto. La modifica è inoltre in linea con la più recente normativa nel settore delle statistiche.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis **riguardo alle** regole per aggiornare i registri."

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** regole per aggiornare i registri."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 70 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 177/2008

Articolo 15 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della

scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

"L'uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j), è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo alla** portata, **all'elenco** delle caratteristiche, **al** periodo di riferimento, **alle** attività da coprire e **ai** requisiti di qualità. Tali atti delegati sono adottati almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento. La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l'impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri."

Emendamento

"L'uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j), è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** portata **del modulo flessibile, l'elenco** delle **sue** caratteristiche, **il** periodo di riferimento, **le** attività da coprire e **i** requisiti di qualità. Tali atti delegati sono adottati almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento. La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l'impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e al suo ambito di applicazione.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo alle** misure necessarie sulla base della valutazione degli studi pilota."

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento definendo le** misure necessarie sulla base della valutazione degli studi pilota."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. **Per consentire l'elaborazione** degli aggregati a livello dell'Unione, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2 indicati negli allegati del presente regolamento o negli atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati conformemente all'articolo 11 ter."

Emendamento

"2. **Ai fini dell'elaborazione** degli aggregati a livello dell'Unione, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2 indicati negli allegati del presente regolamento o negli atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento determinando i pertinenti livelli della NACE Rev. 2.**"

Le delega di potere deve essere più precisa e il suo ambito di applicazione deve essere definito con chiarezza, come stabilito dall'articolo 290 del trattato.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *riguardo al* periodo di riferimento per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j), che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento **che è fissato secondo tale procedura** per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), **e** che non può essere superiore a dieci mesi.

Emendamento

I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *al fine di integrare il presente regolamento specificando il* periodo di riferimento per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j), che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter al fine di integrare il presente regolamento specificando tale periodo** per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), che non può essere superiore a dieci mesi.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione). Poiché i termini "tale procedura" si riferiscono alla procedura di regolamentazione con controllo, è necessario adeguare la disposizione in esame affinché faccia riferimento alla procedura per l'adozione di atti delegati.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 71 – comma 3 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo** al riesame delle norme relative all'indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, entro il 29 aprile 2013 e successivamente ogni cinque anni."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento provvedendo** al riesame delle norme relative all'indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, entro il 29 aprile 2013 e successivamente ogni cinque anni."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il**

all'articolo 11 ter riguardo:

presente regolamento riguardo:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 11 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11 bis, **all'allegato I**, sezioni 5 e 6 e sezione 8, punti 1 e 2, **agli** allegati II, III e IV, sezione **6**, **all'allegato VI**, **sezione 7**, **all'allegato VIII**, sezione 3 e sezione 4, punti 2 e 3, **all'allegato IX**, sezione 8, punti 2 e 3, e sezione 10, punto 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11 bis, **alle** sezioni 5 e 6 e **alla** sezione 8, punti 1 e 2 **dell'allegato I**, **alla sezione 6 degli** allegati II, III e IV, **alla** sezione 7 **dell'allegato VI**, **alla** sezione 3 e **alla** sezione 4, punti 2 e 3 **dell'allegato VIII**, **alla** sezione 8, punti 2 e 3, e **alla** sezione 10, punto 2 **dell'allegato IX**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 295/2008

Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 11 bis, **dell'allegato I**, sezioni 5 e 6 e sezione 8, punti 1 e 2, degli allegati II, III e IV, **sezione 6, dell'allegato VI**, sezione 7, dell'allegato **VIII**, sezione 3 e sezione 4, punti 2 e 3, dell'allegato **IX**, sezione 8, punti 2 e 3, e sezione 10, punto 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 11 bis, **delle** sezioni 5 e 6 e **della** sezione 8, punti 1 e 2 **dell'allegato I, della sezione 6** degli allegati II, III e IV, **della** sezione 7 dell'allegato **VI, della** sezione 3 e **della** sezione 4, punti 2 e 3 dell'allegato **VIII, della** sezione 8, punti 2 e 3, e **della** sezione 10, punto 2 **dell'allegato IX**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 2008. I dati saranno elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. Tuttavia alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo al** primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2.

Emendamento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 2008. I dati saranno elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. Tuttavia alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il** primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 295/2008

Testo della Commissione

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo**

Emendamento

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di**

alle caratteristiche chiave.

*integrare il presente regolamento
stabilendo le* caratteristiche chiave.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 71 – comma 3 – punto 8 – lettera b – punto i

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato I – sezione 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione delle classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2. Per le classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo al** termine di trasmissione dei risultati relativi alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2."

Emendamento

"1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione delle classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2. Per le classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il** termine di trasmissione dei risultati relativi alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 71 – comma 3 – punto 8 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Tali risultati preliminari o stime devono essere ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *riguardo alla divisione 66 della NACE Rev. 2*, alla trasmissione dei risultati preliminari o delle stime.

Emendamento

Tali risultati preliminari o stime devono essere ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la* trasmissione dei risultati preliminari o delle stime *per la divisione 66 della NACE Rev. 2*.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e all'ambito di applicazione.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 9

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato II – sezione 6 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *riguardo alle* caratteristiche chiave.

Emendamento

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter** *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali* caratteristiche chiave.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 10

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato II – sezione 6 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *ter* **riguardo alle** caratteristiche chiave.

Emendamento

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *ter* **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali** caratteristiche chiave.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 11

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato IV – sezione 6 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter riguardo alle** caratteristiche chiave.

Emendamento

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali** caratteristiche chiave.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 12

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato VI – sezione 7 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter riguardo al** termine di trasmissione dei risultati che non supererà un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento. "

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 **ter al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il** termine di trasmissione dei risultati che non supererà un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 13 – lettera a

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato VIII – sezione 3 – comma 1 – frase 5

Testo della Commissione

"Sulla scorta di tale studio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo alla modifica del** limite inferiore."

Emendamento

"Sulla scorta di tale studio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di adeguare il presente regolamento modificando il** limite inferiore **della popolazione di riferimento.**"

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione) e all'ambito di applicazione.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I – paragrafo 71 – comma 3 – punto 13 – lettera b

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato VIII – sezione 4 – commi 2 e 3 – tabella

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo alla** ripartizione per prodotto."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** ripartizione per prodotto."

(L'emendamento riguarda la tabella "Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto", la frase nella colonna "Osservazioni".)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 14 – lettera a

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato IX – sezione 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter ***riguardo ad*** alcuni risultati che dovranno essere altresì ripartiti in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*** che alcuni risultati dovranno essere altresì ripartiti in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 14 – lettera a

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato IX – sezione 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo ad** alcuni risultati che dovranno essere altresì essere ripartiti secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo."

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** che alcuni risultati dovranno essere altresì essere ripartiti secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 71 – comma 3 – punto 14 – lettera b

Regolamento (CE) n. 295/2008

Allegato IX – sezione 10 – paragrafo 2 – comma 2 – sottosezione "Aggregati speciali"

Testo della Commissione

Per consentire l'elaborazione di statistiche dell'Unione sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **riguardo a** una serie di aggregati speciali della NACE Rev. 2 da trasmettere.

Emendamento

Per consentire l'elaborazione di statistiche dell'Unione sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** una serie di aggregati speciali della NACE Rev. 2 da trasmettere.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 73 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 452/2008

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis ***al fine di integrare il presente regolamento*** riguardo:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 73 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 452/2008

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si***

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 74 – comma 3 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 453/2008

Articolo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"Ai fini del punto 1 del primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, *con cui definisce* i concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo»."

Emendamento

"Ai fini del punto 1 del primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis *onde integrare il presente regolamento definendo* i concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo»."

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 74 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 453/2008

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento. Alla Commissione è

Emendamento

"1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento. Alla Commissione è

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **riguardo** a tali date di riferimento."

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** tali date di riferimento."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 74 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 453/2008

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, **con cui determina** la data del primo trimestre di riferimento e i termini di trasmissione. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3."

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare il presente regolamento determinando** la data del primo trimestre di riferimento e i termini di trasmissione **applicabili agli Stati membri**. Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati, **specificandone la fonte**, nel formato **tecnico** stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3."

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe riguardare esclusivamente il formato tecnico e i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati. È auspicabile specificare la fonte dei dati.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 74 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 453/2008

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **riguardo alle** condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 74 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 453/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di**

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 75 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 763/2008

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis *per stabilire* gli anni di riferimento successivi. Gli anni di riferimento cadono all'inizio di ogni decennio;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo* gli anni di riferimento successivi. Gli anni di riferimento cadono all'inizio di ogni decennio;

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 75 – comma 2 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 763/2008

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis **per adottare** un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis **al fine di integrare il presente regolamento adottando** un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 75 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 763/2008

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 76 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1099/2008

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, **con cui chiarisce ulteriormente** la terminologia mediante l'aggiunta di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, **al fine di modificare il presente regolamento chiarendo** la terminologia mediante l'aggiunta di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 76 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1099/2008

Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **riguardo alla** serie di statistiche nucleari annuali."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** serie di statistiche nucleari annuali."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 76 – comma 3 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1099/2008

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis ***riguardo alla*** serie di statistiche sulle energie rinnovabili e ***alla*** serie di statistiche sul consumo energetico finale.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis ***al fine di integrare il presente regolamento determinando la*** serie di statistiche sulle energie rinnovabili e ***la*** serie di statistiche sul consumo energetico finale.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 76 – comma 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1099/2008

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, è

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, è

conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I dati sono forniti entro i termini stabiliti, secondo la periodicità prevista e nel rispetto dei periodi di riferimento indicati negli allegati o con atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis.

Emendamento

I dati sono forniti entro i termini stabiliti, secondo la periodicità prevista e nel rispetto dei periodi di riferimento indicati negli allegati o con atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis *al fine di integrare il presente regolamento.*

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, ***al fine di integrare il presente regolamento*** riguardo:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli allegati I, II, III, IV e V, lettere c), d) e e), è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli allegati I, II, III, IV e V, lettere c), d) e e), è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento***

europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato I – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Le statistiche sono trasmesse ogni cinque anni dall'EHIS; una frequenza diversa può essere necessaria per altre raccolte di dati, come quelle relative alla morbilità o agli incidenti e alle lesioni, e per moduli di indagine specifici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.

Emendamento

Le statistiche sono trasmesse ogni cinque anni dall'EHIS; una frequenza diversa può essere necessaria per altre raccolte di dati, come quelle relative alla morbilità o agli incidenti e alle lesioni, e per moduli di indagine specifici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato I – lettera d – capoverso 2

Testo della Commissione

Non tutti i temi devono necessariamente essere inclusi all'atto di ciascuna trasmissione di dati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Emendamento

Non tutti i temi devono necessariamente essere inclusi all'atto di ciascuna trasmissione di dati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato I – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle indagini e altre fonti utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle indagini e altre fonti utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato II – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.

Emendamento

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato II – lettera d – capoverso 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 7 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato II – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle fonti e compilazioni utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle fonti e compilazioni utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato III – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative al primo anno di

Emendamento

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento***

riferimento. I dati sono forniti entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. I dati provvisori o stimati possono essere trasmessi prima. Nel caso di eventi di sanità pubblica di particolare rilevanza, possono essere elaborate speciali raccolte di dati supplementari o per tutti i decessi, o per cause specifiche di decesso.

stabilendo regole riguardo alle misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. I dati provvisori o stimati possono essere trasmessi prima. Nel caso di eventi di sanità pubblica di particolare rilevanza, possono essere elaborate speciali raccolte di dati supplementari o per tutti i decessi, o per cause specifiche di decesso.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato III – lettera d – capoverso 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole* riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 8 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 9 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato IV – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato III – lettera d – capoverso 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato III – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata, i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e, se del caso, le caratteristiche del campione, nonché informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata, i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e, se del caso, le caratteristiche del campione, nonché informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di

statistiche e indicatori comparabili.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato V – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Per le malattie professionali, le statistiche sono fornite con cadenza annuale e trasmesse entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative ai periodi di riferimento, alla periodicità e ai termini per la trasmissione delle altre raccolte di dati.

Emendamento

Per le malattie professionali, le statistiche sono fornite con cadenza annuale e trasmesse entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative ai periodi di riferimento, alla periodicità e ai termini per la trasmissione delle altre raccolte di dati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 10 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato V – lettera d – capoverso 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 77 – comma 2 – punto 10 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato V – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole*** riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – paragrafo 78 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 bis, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 bis, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis **riguardo all'applicabilità** di principi contabili internazionali all'interno dell'Unione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'applicabilità** di principi contabili internazionali all'interno dell'Unione **(di**

seguito "principi contabili internazionali adottati").

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (ad integrazione del regolamento) e chiarimento dei nessi con altre disposizioni dell'atto di base.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il ricorso alla procedura d'urgenza non appare giustificato. Se necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare una non obiezione anticipata (cfr. l'emendamento volto a sopprimere l'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1606/2002).

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 4

Testo in vigore

"Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati **secondo la procedura di cui all'articolo 6**, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato **di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13**, della direttiva **93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari** ⁽¹⁾."

Emendamento

(1 bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati **a norma dell'articolo 3**, paragrafo 1, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21**, della direttiva **2014/65/UE**."

Motivazione

L'espressione "di un qualsiasi Stato membro" è superflua, in quanto la definizione di mercato regolamentato di cui all'articolo 4 della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari include solo quelli autorizzati nell'UE.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 5

Testo in vigore

"Articolo 5
Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un

Emendamento

(1 ter) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5
Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un

mercato pubblico

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere

- a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali
- b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo **la procedura di cui all'articolo 6**, paragrafo 2."

mercato pubblico

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere

- a) alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali
- b) alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo **l'articolo 3**, paragrafo 1."

Motivazione

Allineamento della procedura applicabile (l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 è soppresso; il conferimento del potere di adottare atti delegati è previsto dall'articolo 3).

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **da** [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **dal ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 5 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 5 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

soppresso

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Motivazione

Il ricorso alla procedura d'urgenza non appare giustificato. Se necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare una non obiezione anticipata.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articoli 6 e 7

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

(3) L'articolo 6 è soppresso.

Motivazione

Solo l'articolo 6 è soppresso perché non vi è più la procedura di comitatologia.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 79 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1606/2002

Articolo 7

Testo in vigore

"Articolo 7

Informativa e coordinamento

1. La Commissione ***mantiene un contatto*** regolare ***con il comitato*** sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

2. La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al ***comitato*** quando intende non proporre l'adozione di un principio."

Emendamento

(3 bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Informativa e coordinamento

1. La Commissione ***informa su base*** regolare ***il Parlamento europeo e il Consiglio*** sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

2. La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al ***Parlamento europeo e al Consiglio*** quando intende non proporre l'adozione di un principio."

Motivazione

È opportuno prevedere alcuni obblighi di comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'elaborazione dei progetti di principi contabili internazionali, in linea con le richieste del Parlamento (relazione Stolojan) e con il testo concordato all'articolo 9, paragrafo 6 bis, della relazione finanziaria dell'EFRAG.

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Allegato I – parte VIII – paragrafo 80 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare la direttiva 2009/110/CE per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un'applicazione coerente di certe esenzioni previste dalla direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

L'articolo 14 della direttiva 2009/110/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie ad adeguare le disposizioni della direttiva "per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato", conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. Trasformare tale conferimento di potere nel potere di adottare atti delegati senza prevedere ulteriori modifiche non soddisferebbe i requisiti di cui all'articolo 290 TFUE, relativi alla necessità di delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere. Poiché la Commissione non si è finora avvalsa della delega di potere, è opportuno sopprimerla.

Motivazione

L'emendamento spiega perché in questa direttiva la delega di potere viene del tutto soppressa.

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Allegato I – parte VIII – paragrafo 80 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2009/110/CE

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 14 è *sostituito dal seguente*:

(1) L'articolo 14 è *soppresso*.

Articolo 14

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis con cui:

a) modifica la presente direttiva al fine di tener conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) modifica l'articolo 1, paragrafi 4 e 5, per garantire l'applicazione coerente delle esenzioni ivi previste.;

Motivazione

Il conferimento di potere è troppo ampio per rispettare i requisiti previsti dall'articolo 290 TFUE per gli atti delegati e non è stato finora utilizzato. Dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – paragrafo 80 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/110/CE

Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(2) *È inserito il seguente articolo 14 bis:*

soppresso

"Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla

Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

** G U L 123 del 12.5.2016, pag. 1.; "*

Motivazione

In seguito agli emendamenti di cui sopra, non vi sono più disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati; la disposizione procedurale in esame dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 81 – comma 2 – punto 4

Direttiva 75/324/CEE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 81 – comma 2 – punto 4

Direttiva 75/324/CEE

Articolo 10 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi

dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 83 – comma 2 – punto 1

Direttiva 80/181/CEE

Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 quater, **con cui stabilisce** indicazioni aggiuntive.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 quater **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** indicazioni aggiuntive.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 83 – comma 2 – punto 2

Direttiva 80/181/CEE

Articolo 6 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 83 – comma 2 – punto 2

Direttiva 80/181/CEE

Articolo 6 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due**

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre**

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 84 – comma 2 – punto 1

Direttiva 97/67/CE

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, **con cui fissa** tali condizioni normalizzate.;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis **al fine di integrare la presente direttiva fissando** tali condizioni normalizzate.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 84 – comma 2 – punto 3

Direttiva 97/67/CE

Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in

entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 86 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2003/2003

Articolo 31 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

La delega di potere standard di 5 anni prorogabile (se né il Consiglio né il PE la revocano) dovrebbe applicarsi a tutti i fascicoli in tale settore tematico, come avveniva in tutta la legislazione precedente. Ciò è altresì coerente con l'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 88 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2004/10/CE

Articolo 3 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3bis e all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3bis e all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 90 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2006/123/CE

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis, **con cui fissa** criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1.;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis **al fine di integrare la presente direttiva fissando** criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 90 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2006/123/CE

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis, **con cui precisa** i termini di cui agli articoli 28 e 35.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis **al fine di integrare la presente direttiva precisando** i termini di cui agli articoli 28 e 35.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 90 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 36, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 36, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 90 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2006/123/CE

Articolo 39 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,

prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 91 – comma 1 – secondo trattino

Testo della Commissione

- per modificare gli allegati del regolamento ***in certi casi***;

Emendamento

- per modificare gli allegati del regolamento;

Motivazione

L'emendamento precisa che gli allegati sono sempre modificati mediante atti delegati (in linea con la nuova formulazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1907/2006).

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 91 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, ***con cui prevede*** metodi di prova.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis ***al fine di integrare il presente regolamento prevedendo*** metodi di prova.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 91 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, consultata l'Agenzia, per *variare* la percentuale dei fascicoli da selezionare e *modificare* i criteri di cui al paragrafo 5 o *inserirvi* criteri aggiuntivi."

Emendamento

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, consultata l'Agenzia, per *modificare il presente regolamento variando* la percentuale dei fascicoli da selezionare e *aggiornando* i criteri di cui al paragrafo 5 o *inserendovi* criteri aggiuntivi."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 91 – comma 3 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 73 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. La decisione finale è *assunta*

Emendamento

(4 bis) all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il

secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. La Commissione invia il progetto di modifica agli Stati membri almeno quarantacinque giorni prima della votazione.

potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 131 bis al fine di integrare il presente regolamento con la decisione finale sulla modifica dell'allegato XVII."

Motivazione

Modifica del paragrafo 2 per allineare la misura agli atti delegati (non può esservi alcun riferimento all'articolo 133, paragrafo 4 (PRC), dal momento che verrà soppresso nell'atto).

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 91 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 131 bis

Testo della Commissione

"Articolo 131 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

3. La delega di potere di cui all'articolo

Emendamento

"Articolo 131 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo **73, paragrafo 2, all'articolo 131** e all'articolo 138, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo

13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 131 e dell'articolo 138, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo **73, paragrafo 2, all'articolo** 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, dell'articolo **73, paragrafo 2, dell'articolo** 131 e dell'articolo 138, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli

emendamenti precedenti.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 94 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2009/48/CE

Articolo 46 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 94 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2009/48/CE

Articolo 46 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 97 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2009/125/CE

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare la presente direttiva.**

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 97 – comma 2 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2009/125/CE

Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

"10. Se del caso, un atto delegato che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali.;

Emendamento

"10. Se del caso, un atto delegato che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare la presente direttiva."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 97 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/125/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis ***al fine di integrare la presente direttiva.***"

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 97 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2009/125/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 98 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 661/2009

Articolo 14

Testo della Commissione

"Articolo 14

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

"Articolo 14

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, **che sono necessari** alla luce del progresso tecnico **riguardo**:

a) norme dettagliate sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

b) norme dettagliate su requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all'interno degli Stati membri o tra di essi che tengano conto del regolamento UNECE n. 105;

c) una più precisa definizione delle caratteristiche fisiche e dei requisiti di prestazione che uno pneumatico deve avere per essere definito «pneumatico per uso speciale», «pneumatico professionale da fuori strada», «pneumatico rinforzato», «extra load», «pneumatico invernale», «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T» o «pneumatico da trazione» in conformità dei punti da 8 a 13 dell'articolo 3, paragrafo 2;

d) disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle

adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis **al fine di modificare il presente regolamento** alla luce del progresso tecnico, **stabilendo**:

a) disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle parti B e C dell'allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell'evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale;

b) modifiche all'allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento alla luce del progresso tecnico, stabilendo:

a) norme dettagliate sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

b) norme dettagliate su requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all'interno degli Stati membri o tra di essi che tengano conto del regolamento UNECE n. 105;

c) una più precisa definizione delle caratteristiche fisiche e dei requisiti di prestazione che uno pneumatico deve avere per essere definito «pneumatico per uso speciale», «pneumatico professionale da fuori strada», «pneumatico rinforzato», «extra load», «pneumatico invernale», «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T» o «pneumatico da trazione» in conformità dei punti da 8 a 13 dell'articolo 3, paragrafo 2;

parti B e C dell'allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell'evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale;

e) norme dettagliate sul metodo di determinazione dei livelli di rumore di cui al punto 1 della parte C dell'allegato II;

f) modifiche all'allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE;

g) disposizioni amministrative sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

h) misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall'obbligo di installare i dispositivi avanzati di cui all'articolo 10 se, una volta effettuata un'analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l'applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame;

i) altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento."

e) norme dettagliate sul metodo di determinazione dei livelli di rumore di cui al punto 1 della parte C dell'allegato II;

g) disposizioni amministrative sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

h) misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall'obbligo di installare i dispositivi avanzati di cui all'articolo 10 se, una volta effettuata un'analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l'applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame;

i) altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento."

Motivazione

Chiarimento in merito alla delega di potere.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 98 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **dalla data** di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **da ... [data** di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte IX - punto 98 - comma 2 - punto 3") corrisponde a "Allegato I - Parte IX - punto 98 - comma 2 - punto 2" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione errata (l'allegato I, parte IX, punto 98, comma 2, punto 2 è ripetuto due volte) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 98 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Articolo 14 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte IX - punto 98 - comma 2 - punto 3") corrisponde a "Allegato I - Parte IX - punto 98 - comma 2 - punto 2" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla numerazione errata (l'allegato I, parte IX, punto 98, comma 2, punto 2 è ripetuto due volte) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Allineamento del periodo di controllo e della sua estensione.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 99 – comma 1 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- per integrare il regolamento autorizzando deroghe al divieto di sperimentazione animale, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 99 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare decisioni che autorizzino deroghe al divieto delle sperimentazioni animali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 99 – comma 4 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1223/2009

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 9

Testo della Commissione

"Le misure di cui al sesto comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis al fine di integrare il presente regolamento autorizzando la deroga di cui al sesto comma."

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 99 – comma 4 – punto 7

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **con cui stabilisce**, previa consultazione del CSSC o altre autorità pertinenti e considerate le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo**, previa consultazione del CSSC o altre autorità pertinenti e considerate le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 99 – comma 4 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1223/2009

Articolo 131 bis

Testo della Commissione

"Articolo 131 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo

Emendamento

"Articolo 131 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo

20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo

18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo **18, paragrafo 2, all'articolo 20**, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 8 e 9, dell'articolo **18, paragrafo 2, dell'articolo 20**, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafi

se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 102 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CEE) n. 3922/91

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di applicare le successive modifiche del protocollo di Torremolinos. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di applicare le successive modifiche del protocollo di Torremolinos **e per integrarla adottando disposizioni atte a garantire un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti.**

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del protocollo di Torremolinos qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto

marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 2

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare disposizioni atte a garantire un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 97/70/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 1

Direttiva 97/70/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La Commissione può prevedere l'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.***

Emendamento

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui integra la presente direttiva onde prevedere l'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti.***

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 1

Direttiva 97/70/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le modifiche dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*.***

Emendamento

3. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione***

dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2

Direttiva 97/70/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, **paragrafo 1**, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2

Direttiva 97/70/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, **paragrafo 1**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 104 – comma 3 – punto 2

Direttiva 97/70/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, **paragrafo 1**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – punto 105 – comma 2 bis (nuovo)

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica della convenzione Marpol 73/78 qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 105 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2000/59/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si**

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 105 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2000/59/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 2 qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

**** Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di***

sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).".

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – punto 106 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 della stessa qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2001/96/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica la

della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 3 qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2001/96/CE

Articolo 15 – nota

Testo della Commissione

** GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Emendamento

soppresso

Motivazione

Riferimento errato.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 106 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2001/96/CE

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in

entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 111 – comma 3 – punto 1 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 782/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **riguardo all'istituzione**, se necessario, **di** un regime armonizzato di certificazione e ispezione per le navi di cui **alla** lettera b)."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare il presente regolamento istituendo**, se necessario, un regime armonizzato di certificazione e ispezione per le navi di cui **al primo comma**, lettera b)."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 111 – comma 3 – punto 4

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 112 – comma 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2004/52/CE

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis **riguardo alla definizione del** servizio europeo di telepedaggio. Tali atti sono adottati solo se sussistono tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, per consentire

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis **al fine di integrare la presente direttiva definendo il** servizio europeo di telepedaggio. Tali atti sono adottati solo se sussistono tutte le condizioni, valutate sulla base di studi

l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali.

appropriati, per consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 112 – comma 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2004/52/CE

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis **riguardo alle** decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio.";

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis **al fine di integrare la presente direttiva adottando** decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio.";

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 112 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2004/52/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di

entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 113 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2004/54/CE

Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 725/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti agli strumenti internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 725/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti agli strumenti internazionali ***e per integrarlo al fine di definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 725/2004. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 725/2004

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La* Commissione *può* adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.*";

Emendamento

3. *Alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui integra il presente regolamento onde* adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento.";

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 114 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 725/2004

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 117 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 868/2004

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis **riguardo a** una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali. Tale metodologia tiene conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto.";

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali. Tale metodologia tiene conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i

ragionevoli margini di profitto.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 117 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 868/2004

Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 121 – comma 3 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/126/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **riguardo alle** disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 121 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2006/126/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **per stabilire** opportune specifiche antifalsificazione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** opportune specifiche antifalsificazione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 121 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2006/126/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **con cui istituisce**, in base a un progetto elaborato dall'Agenzia, un modello comunitario per la licenza, il certificato e la copia autenticata del

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare la presente direttiva istituendo**, in base a un progetto elaborato dall'Agenzia, un modello comunitario per la licenza, il

certificato e *ne determina* le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione.

certificato e la copia autenticata del certificato, e *di determinarne* le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, *con cui istituisce*, in base a una raccomandazione dell'Agenzia, i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui al paragrafo 3 del presente articolo." ;

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis *al fine di integrare la presente direttiva istituendo*, in base a una raccomandazione dell'Agenzia, i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"A tal fine, Alla Commissione è conferito

Emendamento

"A tal fine, Alla Commissione è conferito

il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **con cui istituisce**, in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia, i parametri fondamentali cui i registri da istituire devono conformarsi, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento.";

il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare la presente direttiva istituendo**, in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia, i parametri fondamentali cui i registri da istituire devono conformarsi, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **per stabilire** tali criteri.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** tali criteri.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

La scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami possono essere soggetti a criteri dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **con cui stabilisce** tali criteri dell'Unione in base al progetto predisposto dall'Agenzia.

Emendamento

La scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami possono essere soggetti a criteri dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** tali criteri dell'Unione in base al progetto predisposto dall'Agenzia.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 6

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 31 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 123 – comma 3 – punto 8

Direttiva 2007/59/CE

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, **con cui prevede** le specifiche tecniche e operative della suddetta smartcard."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo** le specifiche tecniche e operative della suddetta smartcard."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 124 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1371/2007

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis **riguardo alle** misure di cui agli articoli 2, 10 e 12.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis **al fine di integrare il presente regolamento adottando le** misure di cui agli articoli 2, 10 e 12.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 124 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1371/2007

Articolo 34 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 34 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 34 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 126 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2008/96/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, **con cui definisce** criteri comuni secondo i quali dichiarare nelle relazioni di incidente la gravità dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite.";

Emendamento

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis **al fine di integrare la presente direttiva definendo** criteri comuni secondo i quali dichiarare nelle relazioni di incidente la gravità dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 126 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2008/96/CE

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione

del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 127 – comma 3 – punto 1 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 300/2008

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui stabilisce** certi elementi delle norme fondamentali comuni.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** certi elementi delle norme fondamentali comuni.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 127 – comma 3 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 300/2008

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui stabilisce** i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio.

da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.

Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 127 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 300/2008

Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 324

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XI – punto 129 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

Emendamento 325

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **riguardo alla** metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza.";

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare la presente direttiva definendo la** metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 20, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 129 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le modifiche al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.***

Emendamento

3. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.***

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 130 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/33/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre***

mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 133 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1071/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – commi 1 e 2

Testo della Commissione

"alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, *con cui stila* un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri."

Emendamento

"alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis *al fine di integrare il presente regolamento stilando* un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 133 – comma 3 – punto 6

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 134 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in

entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IX – paragrafo 135 – comma 3 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alle** modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati."

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le** modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alla** forma in cui devono essere redatte le attestazioni.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** forma in cui devono essere redatte le attestazioni.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alla** forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione.";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alla** forma in cui devono essere redatte le domande.";

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** forma in cui devono essere redatte le domande.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alla** forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati.";

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XI – paragrafo 135 – comma 3 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 25 bis **riguardo alla** forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2.".

conformemente all'articolo 25 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la** forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2.".

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 136 – comma 2 – punto 1

Direttiva 89/108/CEE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, **con cui determina** i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare la presente direttiva determinando** i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 136 – comma 2 – punto 2

Direttiva 89/108/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, **con cui determina** le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare la presente direttiva determinando** le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 136 – comma 2 – punto 3

Direttiva 89/108/CEE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 137 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 1999/2/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva nella misura necessaria per garantire la protezione della salute pubblica, e per integrare la direttiva per quanto riguarda le deroghe alla dose massima di radiazione per i prodotti alimentari e le disposizioni supplementari per gli impianti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 137 – comma 2 – punto 1

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, **con cui autorizza** deroghe al paragrafo 1 tenendo conto delle conoscenze scientifiche disponibili e delle pertinenti norme internazionali.";

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare la presente direttiva per autorizzare** deroghe al paragrafo 1 tenendo conto delle conoscenze scientifiche disponibili e delle pertinenti norme internazionali.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 137 – comma 2 – punto 2

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alla disposizione supplementare di cui al primo comma, primo trattino, tenendo conto delle esigenze in termini di efficacia e sicurezza del trattamento utilizzato, e riguardo alle buone prassi igieniche del trattamento degli alimenti.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo norme** riguardo alla disposizione supplementare di cui al primo comma, primo trattino, tenendo conto delle esigenze in termini di efficacia e sicurezza del trattamento utilizzato, e riguardo alle buone prassi igieniche del trattamento degli alimenti.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 137 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 999/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento **e per integrare il regolamento:**

- **approvando i** test diagnostici rapidi;
- adeguando l'età dei bovini che

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 999/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento:

- **aggiornando l'elenco dei** test diagnostici rapidi;
- adeguando l'età dei bovini che

rientrano nel programma annuale per la sorveglianza;

– **stabilendo i** criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica del paese **e inserirli nell'elenco dell'allegato**;

– decidendo di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci;

prevedendo criteri dettagliati per la concessione di tale deroga ai divieti in materia di alimentazione degli animali;

– decidendo di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile;

– decidendo sull'età;

– stabilendo norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio;

– approvando le condizioni di produzione;

– decidendo di estendere talune disposizioni ad altre specie animali;

– decidendo di estendere ad altri prodotti di origine animale;

– adottando il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini.

rientrano nel programma annuale per la sorveglianza;

– **aggiornando l'elenco dei** criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica del paese;

– decidendo di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci.

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

– prevedendo criteri dettagliati per la concessione di tale deroga ai divieti in materia di alimentazione degli animali;

– decidendo di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile;

– decidendo sull'età;

– stabilendo norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio;

– approvando le condizioni di produzione;

– decidendo di estendere talune disposizioni ad altre specie animali;

– decidendo di estendere ad altri prodotti di origine animale;

– adottando il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione o modifica).

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui **approva i test diagnostici rapidi di cui al secondo comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui** modifica l'allegato X, capitolo C, punto 4, per aggiornare l'elenco ivi contenuto.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'allegato X, capitolo C, punto 4, per aggiornare l'elenco **dei test diagnostici rapidi consentiti** ivi contenuto.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui **approva i test diagnostici rapidi a tal fine. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui** modifica l'allegato X per inserire nell'elenco **tali** test.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'allegato X per inserire nell'elenco **i test diagnostici rapidi consentiti a tal fine.**";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 6 – paragrafo 1 ter – comma 2

Testo della Commissione

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter con cui:

- a) stabilisce certi criteri in base ai quali dovrebbe essere valutato il miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio di quello Stato, ai fini della revisione dei programmi per la sorveglianza;*
- b) modifica l'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, per inserire nell'elenco i criteri di cui alla lettera a).;*

(L'emendamento del Parlamento riprende le lettere a) e b) dell'articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma, della proposta della Commissione.)

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter con cui ***modifica l'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, per inserire nell'elenco i criteri in base ai quali dovrebbe essere valutato il miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio di quello Stato, ai fini della revisione dei programmi per la sorveglianza.***

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

"Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui prevede** criteri dettagliati di cui tener conto nel concedere tale deroga.";

Emendamento

"Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento prevedendo** criteri dettagliati di cui tener conto nel concedere tale deroga.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 7 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

"4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui introduce** un livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e

Emendamento

"4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento introducendo** un livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a

tecnicamente inevitabile, in base a una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione e della destinazione finale della spedizione.";

causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile, in base a una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione e della destinazione finale della spedizione.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009. Esso non è importato nell'Unione. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilirsi a cura della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui stabilisce** tale età. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V, tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b).";

Emendamento

"1. Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009. Esso non è importato nell'Unione. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilirsi a cura della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** tale età. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V, tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b).";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui **approva un test alternativo** che **permetta** di confermare la presenza della BSE prima della macellazione, **e modifica l'elenco dell'allegato X**. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo, a patto che tale test sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui **modifica l'allegato X per aggiornare l'elenco ivi contenuto dei test alternativi consentiti** che **permettano** di confermare la presenza della BSE prima della macellazione. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo, a patto che tale test sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui definisce** norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.";

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento definendo** norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui approva** le condizioni di produzione da utilizzarsi per ottenere i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI.";

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento approvando** le condizioni di produzione da utilizzarsi per ottenere i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui integra** il presente regolamento **per estendere** ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.";

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare** il presente regolamento **estendendo** ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 16 – paragrafo 7 – frase 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui integra** il presente regolamento **per estendere** ad altri prodotti di origine animale le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare** il presente regolamento **estendendo** ad altri prodotti di origine animale le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 8

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 20 – paragrafo 2 – frase 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, **con cui prevede** il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 141 – comma 3 – punto 11

Regolamento (CE) n. 999/2001

Articolo 23 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 ter, all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 ter, all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è**

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

La delega di potere standard di 5 anni prorogabile (se né il Consiglio né il PE la revocano) dovrebbe applicarsi a tutti i fascicoli in tale settore tematico, come avveniva in tutta la legislazione precedente. Ciò è altresì coerente con l'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/46/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II e i livelli quantitativi **massimi** e **minimi** di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/46/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II e i livelli quantitativi **minimi** e **massimi** di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

delegati.

delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2002/46/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 3 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2002/46/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *riguardo*

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *al fine di*

ai requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3.";

integrare la presente direttiva definendo i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2002/46/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *per fissare* i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui al paragrafo 3.

La Commissione fissa i livelli quantitativi massimi *e minimi* di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 *mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis *al fine di integrare la presente direttiva fissando:*

- a)* i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui al paragrafo 3;
e
- b)* i livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2002/46/CE

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) All'articolo 12, il paragrafo 3 è **soppresso**;

Emendamento

(3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente**:

"3. Per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva.

In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione di tali atti delegati."

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo. In assenza di una motivazione riguardo alla soppressione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE, si propone di mantenere il contenuto di tale disposizione precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo e di allinearla agli atti delegati.

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 143 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2002/46/CE

Articolo 12 bis

Testo della Commissione

"Articolo 12 bis

Emendamento

"Articolo 12 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 4, **e all'articolo 12, paragrafo 3**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5, paragrafo 4, **e all'articolo 12, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 4, **e dell'articolo 12, paragrafo 3**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 144 – comma 2

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la procedura di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29, secondo comma, lettera i), della direttiva 2002/98/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 144 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, primo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, primo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 144 – comma 3 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **riguardo all'adeguamento dei** requisiti tecnici fissati

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di adeguare i** requisiti tecnici fissati negli allegati da I a

negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico.

Qualora, nel caso dei requisiti tecnici fissati negli allegati III e IV, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo."

IV al progresso tecnico e scientifico.

Qualora, nel caso dei requisiti tecnici fissati negli allegati III e IV, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 144 – comma 3 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione

b) Al secondo comma, la lettera i) è soppressa;

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 144 – comma 3 – punto 3 – lettera d

Direttiva 2002/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

d) *È aggiunto il seguente quinto comma:*

soppresso

"La Commissione stabilisce la procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 146 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2003/99/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, **con cui fissa** programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali atti delegati sono adottati in particolare quando sono identificate esigenze specifiche e quando è necessario valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello dell'Unione o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati.";

"1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis **al fine di integrare la presente direttiva fissando** programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali atti delegati sono adottati in particolare quando sono identificate esigenze specifiche e quando è necessario valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello dell'Unione o per stabilire valori di

riferimento ad essi correlati.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 146 – comma 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/99/CE

Articolo 11 – titolo

Testo in vigore

Modifiche degli allegati e misure
transitorie o di attuazione

Emendamento

(2 bis) *all'articolo 11, il titolo è
sostituito dal seguente:*

Modifiche degli allegati e misure di
attuazione

Motivazione

I criteri inseriti sono nuovi, ma rendono più precisa la delega di potere spiegando in quali casi può essere giustificata la modifica degli allegati (in questo modo non si conferisce una delega di potere incondizionata). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 11 della direttiva 2003/99/CE, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 146 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/99/CE

Articolo 11 – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

Altre misure di attuazione ***o transitorie*** possono essere adottate secondo la procedura di ***regolamentazione*** di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

(3 bis) *all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

Misure di attuazione possono essere ***inoltre*** adottate secondo la procedura di ***comitato*** di cui all'articolo 12, paragrafo 2."

Motivazione

I criteri inseriti sono nuovi, ma rendono più precisa la delega di potere spiegando in quali casi può essere giustificata la modifica degli allegati (in questo modo non si conferisce una delega di potere incondizionata). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 11 della direttiva 2003/99/CE, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 146 – comma 2 – punto 4

Direttiva 2003/99/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun***

periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento fissando soglie inferiori appropriate per la presenza di OGM in alimenti o mangimi, sotto le quali non si applicano i requisiti di etichettatura a certe condizioni, e stabilendo disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale.

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento ***stabilendo quali alimenti e mangimi rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse sezioni dello stesso***, fissando soglie inferiori appropriate per la presenza di OGM in alimenti o mangimi, sotto le quali non si applicano i requisiti di etichettatura a certe condizioni, ***introducendo le misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti e le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura*** e stabilendo disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 376

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 3

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le ***misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti, le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura e le*** disposizioni necessarie per facilitare l'applicazione uniforme di certe norme, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1829/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni necessarie per facilitare l'applicazione uniforme di certe norme, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1829/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 377

Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. ***La*** Commissione ***può decidere mediante atti di esecuzione*** se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.***";

Emendamento

"2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando*** se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, **con cui stabilisce** soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 14

Testo della Commissione

"Articolo 14

Emendamento

"Articolo 14

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, **con cui adotta** disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;

b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13;

c) disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13.

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:**

a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;

b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13; e

c) disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione **disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2."

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2."

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. *La* Commissione *può decidere mediante atti di esecuzione* se un tipo di mangime rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.*";

Emendamento

"2. *Alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando* se un tipo di mangime rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, **con cui stabilisce** soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 26

Testo della Commissione

"Articolo 26

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

- a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 24, paragrafo 3;
- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25;
- c) **disposizioni dettagliate volte a**

Emendamento

"Articolo 26

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:

- a) misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 24, paragrafo 3;
- b) misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25.

facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.";

2. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 147 – comma 4 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Articolo 34 bis

Testo della Commissione

"Articolo 34 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 ***bis***, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 32, sesto comma, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento ***omnibus***].

Emendamento

"Articolo 34 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'***articolo 3, paragrafo 2***, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, ***all'articolo 15, paragrafo 2***, all'articolo 24, paragrafo 4, ***all'articolo 26, paragrafo 1***, e all'articolo 32, sesto comma, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento ***modificativo***]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di***

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 32, sesto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 1 *bis*, dell'articolo 24, paragrafo 4, e dell'articolo 32, sesto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui *all'articolo 3, paragrafo 2*, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, *all'articolo 15, paragrafo 2*, all'articolo 24, paragrafo 4, *all'articolo 26, paragrafo 1*, e all'articolo 32, sesto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi *dell'articolo 3, paragrafo 2*, dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 1, *dell'articolo 15, paragrafo 2*, dell'articolo 24, paragrafo 4, *dell'articolo 26, paragrafo 1*, e dell'articolo 32, sesto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo, disposizioni specifiche sui criteri relativi alle importazioni da paesi terzi, le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione e talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo, disposizioni specifiche sui criteri relativi alle importazioni da paesi terzi, le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, ***l'approvazione dei metodi di prova*** e talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'approvazione dei metodi di prova, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2160/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il

1. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo agli** obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto:

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli** obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo**:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda**:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui stabilisce** norme relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al precedente paragrafo 2.";

Emendamento

"4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** norme relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al precedente paragrafo 2.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 10 – paragrafo 5 – frasi 2 e 3

Testo della Commissione

"L'autorizzazione può essere ritirata secondo la stessa procedura **e**, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui fissa** modalità specifiche relative a tali criteri.";

Emendamento

"L'autorizzazione può essere ritirata secondo la stessa procedura Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento fissando** modalità specifiche relative a tali criteri.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui stabilisce** le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento.";

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 11 – comma 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui stabilisce** talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

"3. La Commissione può approvare mediante atti di esecuzione altri metodi di prova di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento approvando altri metodi di prova rispetto a quelli di cui al primo e secondo comma.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 13 – titolo

Testo in vigore

"Modalità di attuazione e misure transitorie";

Emendamento

(7 bis) all'articolo 13, il titolo è sostituito dal seguente:

"Poteri delegati e competenze di esecuzione";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2160/2003, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 8

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui modifica** i pertinenti certificati sanitari.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento modificando** i pertinenti certificati sanitari.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2160/2003, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

(8 bis) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Altre misure di attuazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

"Misure di attuazione possono essere inoltre adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione). Poiché la proposta della Commissione non modifica l'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2160/2003, risulta opportuno eliminare le "misure transitorie" ivi menzionate (le misure transitorie non sono più necessarie).

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 151 – comma 3 – punto 9

Regolamento (CE) n. 2160/2003

Articolo 13 bis

Testo della Commissione

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, **all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma** e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre**

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, ***all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma***, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "*Legiferare meglio*"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, ***dell'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma*** e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2004/23/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva **con** requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità, e per integrare la direttiva **con** certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2004/23/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva **stabilendo** requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità, e **stabilendo procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati**, e per integrare la direttiva **in relazione a** certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 2

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di tessuti e cellule importati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2004/23/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 28 bis *per stabilire* i requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza.

conformemente all'articolo 28 bis *al fine di integrare la presente direttiva stabilendo* i requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza, *nonché stabilendo le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello dell'Unione.*

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati e a chiarire la delega di potere (integrazione).

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione stabilisce le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello dell'Unione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati e a chiarire la delega di potere (integrazione).

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. **La Commissione stabilisce le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.**";

Emendamento

"4. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1.**";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo agli atti delegati.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 3 – punto 3

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 28 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis riguardo ai requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del primo comma.

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis **al fine di integrare la presente direttiva** riguardo ai requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del primo comma.

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 152 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2004/23/CE

Articolo 28 bis

Testo della Commissione

"Articolo 28 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 28, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui **di cui** agli all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 28, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

"Articolo 28 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, **all'articolo 9, paragrafo 4**, e all'articolo 28, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui agli all'articolo 8, paragrafo 5, **all'articolo 9, paragrafo 4**, e all'articolo 28, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 28, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "*Legiferare meglio*"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, **dell'articolo 9, paragrafo 4**, e dell'articolo 28, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 153 – comma 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui adotta** le misure igieniche specifiche di cui al paragrafo 3, in particolare per:

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** le misure igieniche specifiche di cui al paragrafo 3, in particolare per:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 153 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 13 bis.";

Emendamento

c) da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 13 bis **e che integra il presente regolamento.**";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 153 – comma 2 – punto 3

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 12

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 13 bis **riguardo a** disposizioni specifiche per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento a prodotti alimentari specifici allo scopo di affrontare rischi specifici o pericoli emergenti per la salute pubblica.";

all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** disposizioni specifiche per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento a prodotti alimentari specifici allo scopo di affrontare rischi specifici o pericoli emergenti per la salute pubblica.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 153 – comma 2 – punto 4

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui concede** deroghe agli allegati I e II, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento **dei seguenti** obiettivi del presente regolamento:

- a) agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese;**
- b) gli stabilimenti in cui si producono, manipolano o trasformano materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.";**

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento concedendo** deroghe agli allegati I e II, **in particolare per agevolare l'attuazione dell'articolo 5 per le piccole imprese**, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento **degli** obiettivi del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento rispecchia molto meglio la formulazione originale del paragrafo 2. Le deroghe non dovrebbero pregiudicare nessun obiettivo del regolamento (CE) n. 852/2004. La formulazione proposta dalla Commissione confonde inspiegabilmente le ragioni delle deroghe con gli obiettivi del regolamento (le lettere a) e b) non sono gli obiettivi del regolamento). Inoltre la lettera b) non figura nell'attuale formulazione dell'articolo 13.

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 153 – comma 2 – punto 5

Regolamento (CE) n. 852/2004

Articolo 13 bis

Testo della Commissione

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in

Emendamento

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 12 e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "*Legiferare meglio*"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 12 e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'allegato ("Allegato I - Parte XII - punto 153 - comma 2 - punto 5") corrisponde a "Allegato I - Parte XII - punto 153 - comma 2 - punto 6" della proposta della Commissione. Tale discrepanza è dovuta alla non corretta numerazione (manca il riferimento, Allegato I, parte XII, punto 153, comma 2, punto 5) nella proposta della Commissione.)

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 155 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 854/2004

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, **con cui concede** deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento **dei seguenti** obiettivi del presente regolamento:

- i) agevolare l'applicazione dei requisiti di cui agli allegati per le piccole imprese;
- ii) permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;
- iii) tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis **al fine di integrare il presente regolamento concedendo** deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento **degli** obiettivi del presente regolamento, **al fine di:**

- i) agevolare l'applicazione dei requisiti di cui agli allegati per le piccole imprese;
- ii) permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;
- iii) tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la delega di potere (integrazione).

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 155 – comma 2 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 854/2004

Articolo 18 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo **16 e dell'articolo 17**, paragrafo 1, **la Commissione può fissare le seguenti misure mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:**";

Emendamento

"Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 17, paragrafo 1, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento fissando le seguenti misure:**";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 854/2004 non è più necessario alla luce della soppressione di tale disposizione nella proposta della Commissione.

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 155 – comma 2 – punto 4

Regolamento (CE) n. 854/2004

Articolo 18 bis

Testo della Commissione

"Articolo 18 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

"Articolo 18 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, **e all'articolo 18**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di**

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo *interistituzionale* "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, *e all'articolo 18* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo *interistituzionale*, del 13 aprile 2016, "*Legiferare meglio*"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, *e dell'articolo 18* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 157 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1901/2006

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis, **con cui definisce** i motivi di concessione di un differimento, in base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del paragrafo 1."

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare il presente regolamento definendo** i motivi di concessione di un differimento, in base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del paragrafo 1."

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 157 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1901/2006

Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis **al fine di integrare il presente regolamento**, riguardo:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 157 – comma 3 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1901/2006

Articolo 50 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***l'adozione di un elenco dell'Unione delle indicazioni nutrizionali consentite, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle***

loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco e le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 416

**Proposta di regolamento
Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 3**

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di un elenco UE delle indicazioni nutrizionali consentite diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco, e per quanto riguarda le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1924/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Nel caso di alimenti non confezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o confezionati ai fini della vendita immediata, l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle informazioni di etichettatura per i suddetti alimenti non confezionati. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottati tali atti delegati.";

Emendamento

"Nel caso di alimenti non confezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o confezionati ai fini della vendita immediata, l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento*** riguardo alle informazioni di etichettatura per i suddetti alimenti non confezionati. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottati tali atti delegati.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Per i descrittori generici

Emendamento

"4. Per i descrittori generici

(denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, gli operatori del settore alimentare interessati possono chiedere una deroga al paragrafo 3 La richiesta è inoltrata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle deroghe al paragrafo 3.";

(denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, gli operatori del settore alimentare interessati possono chiedere una deroga al paragrafo 3 La richiesta è inoltrata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento*** riguardo alle deroghe al paragrafo 3.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 3 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***con cui prevede*** deroghe al secondo comma, lettera d), del presente articolo, nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti; tali atti delegati includono le condizioni di applicazione delle deroghe, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri.";

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***al fine di integrare il presente regolamento concedendo*** deroghe al secondo comma, lettera d), del presente articolo, nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti; tali atti delegati includono le condizioni di applicazione delle deroghe, in considerazione della situazione particolare

esistente negli Stati membri.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 3 – lettera a – punto i

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"1. "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis entro il 19 gennaio 2009, **con cui stabilisce** i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, e le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis entro il 19 gennaio 2009, **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, e le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 3 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'aggiornamento dei profili nutrizionali e delle loro condizioni di uso per tener conto degli sviluppi scientifici in materia. A tal fine sono consultate le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***al fine di integrare il presente regolamento***, riguardo all'aggiornamento dei profili nutrizionali e delle loro condizioni di uso per tener conto degli sviluppi scientifici in materia. A tal fine sono consultate le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate alla luce di prove scientifiche.";

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***al fine di integrare il presente regolamento*** riguardo alle misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate alla luce di prove scientifiche.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta un elenco UE delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Emendamento

"3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta **atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** un elenco UE delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previa consultazione dell'Autorità la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta qualsiasi modifica apportata all'elenco di

Emendamento

4. Previa consultazione dell'Autorità la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta **atti delegati conformemente all'articolo 24**

cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate, **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**";

bis, al fine di integrare il presente regolamento adottando qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

"La Commissione adotta la decisione definitiva sulla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la sua decisione definitiva sulla domanda.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

"b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, **la** Commissione **adotta misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**";

Emendamento

"b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento adottando misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso.**";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

"Qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta una decisione in merito alla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la sua decisione sulla domanda, qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui al paragrafo 4.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

"b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione adotta ***misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.***";

Emendamento

"b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione adotta ***atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso.***";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 24 bis

Testo della Commissione

"Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è

Emendamento

"Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è

conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, **all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a)**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, all'articolo 8, paragrafo 2, **all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a)**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 8, paragrafo 2, **dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera a)**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 158 – comma 4 – punto 10 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

"ii) previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta **mediante** atti **di esecuzione una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**";

Emendamento

"ii) previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta atti **delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le indicazioni sulla salute così autorizzate.**";

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1925/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, per modificare l'allegato III del regolamento allo scopo di autorizzare l'uso di vitamine, minerali e di certe altre sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell'Unione e per integrare il regolamento determinando gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, determinando i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali, e determinando le quantità minime in deroga alle quantità significative per la presenza di una vitamina o di un minerale nell'alimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1925/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, per modificare l'allegato III del regolamento allo scopo di autorizzare l'uso di vitamine, minerali e di certe altre sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell'Unione, per integrare il regolamento determinando gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, determinando i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali, e determinando le quantità minime in deroga alle quantità significative per la presenza di una vitamina o di un minerale nell'alimento, **nonché stabilendo le quantità massime di vitamine o minerali aggiunte agli alimenti e definendo le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono

incaricati della preparazione di tali atti delegati.

tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le quantità di vitamine e di minerali aggiunte agli alimenti e per quanto riguarda le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1925/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo misure alle** che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure** che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1925/2006

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo alle** misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.";

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le** misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 435

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1925/2006

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime. La Commissione **stabilisce tali quantità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.** La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

Emendamento

"1. Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime. La Commissione **adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda tali quantità massime.** La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo nonché a chiarire la delega di potere (integrazione).

Emendamento 436

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

2. La Commissione **definisce** eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico a un alimento o a una categoria di alimenti **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**”;

Emendamento

2. La Commissione **adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione di** eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico a un alimento o a una categoria di alimenti.”;

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1925/2006

Testo della Commissione

"6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale a un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative, per specifici alimenti

Emendamento

"6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale a un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **al fine di integrare il presente regolamento**, riguardo alle misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in

o categorie di alimenti.";

deroga alle quantità significative, per specifici alimenti o categorie di alimenti.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1925/2006

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, **con cui prevede** deroghe riguardanti una specifica sostanza.";

Emendamento

"1. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare il presente regolamento concedendo** deroghe riguardanti una specifica sostanza.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 159 – comma 3 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1925/2006

Articolo 13 bis

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, **paragrafo 6**, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, **paragrafo 6**, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, **paragrafi 1, 2 e 6**, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, **paragrafi 1, 2 e 6**, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016,

13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, **paragrafo 6**, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

"Legiferare meglio"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, **paragrafi 1, 2 e 6**, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 161 – comma 2 – punto 1

Direttiva 2009/32/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, **con cui stabilisce:**

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quanto segue:**

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 161 – comma 2 – punto 3

Direttiva 2009/32/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 162 – comma 2 – punto 2

Direttiva 2009/41/CE

Articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 163 – comma 3 – punto 1

Direttiva 2009/54/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo** alle misure di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c), punto i), del primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative** alle misure di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c), punto i), del primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 163 – comma 3 – punto 2

Direttiva 2009/54/CE

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo** alle misure di cui alla lettera d), del primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative** alle misure di cui alla lettera d), del primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 163 – comma 3 – punto 4

Direttiva 2009/54/CE

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **riguardo** alle misure di cui alle lettere da a) a f) del primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis **al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative** alle misure di cui alle lettere da a) a f) del primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 163 – comma 3 – punto 5

Direttiva 2009/54/CE

Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 470/2009, è

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 470/2009, è

opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con valori di riferimento per interventi, norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata, principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con valori di riferimento per interventi, **valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive**, norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata, principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 470/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli volti ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis ***riguardo all'adozione:***

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, ***al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'adozione:***

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 18

Testo della Commissione

"Articolo 18

Valori di riferimento per interventi

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, *la* Commissione **può stabilire, mediante** atti di **esecuzione**, valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c). **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.**

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente alla luce dei nuovi dati scientifici relativi alla sicurezza degli alimenti, dei risultati delle indagini e degli esami analitici di cui all'articolo 24 e del progresso tecnologico.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della salute umana, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 bis.";

Emendamento

"Articolo 18

Valori di riferimento per interventi

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti **delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c).

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente alla luce dei nuovi dati scientifici relativi alla sicurezza degli alimenti, dei risultati delle indagini e degli esami analitici di cui all'articolo 24 e del progresso tecnologico.

Qualora, in caso di rischi per la salute umana, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 24 **ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.**";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, anche per quanto riguarda la procedura d'urgenza.

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **riguardo ai** principi metodologici e **ai** metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda i** principi metodologici e **i** metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **riguardo all'applicazione** del presente articolo.";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis **al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione** del presente articolo.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 5

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 24 bis

Testo della Commissione

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento *omnibus*].

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa

Emendamento

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo **18, all'articolo** 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento *modificativo*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo **18, all'articolo** 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "*Legiferare meglio*"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo **18, dell'articolo** 19, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 165 – comma 3 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 24 ter (nuovo)

(5 bis) È inserito il seguente articolo 24 ter:

"Articolo 24 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

Motivazione

L'inserimento di un nuovo articolo, l'articolo 24 ter, è stato necessario alla luce dell'emendamento all'articolo 18, terzo comma, della direttiva 2009/128/CE, in cui la procedura d'urgenza per gli atti di esecuzione è allineata agli atti delegati.

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 1

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 767/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 767/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di

adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento con un elenco di categorie di materie prime per mangimi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

adeguarli al progresso tecnico, **aggiornare l'elenco degli usi previsti e stabilire il tenore massimo di impurità chimiche, come stabilito al punto 1 dell'allegato I, e anche** per integrare il regolamento con un elenco di categorie di materie prime per mangimi **nonché chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 2

Testo della Commissione

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione intese a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime aggiornando l'elenco degli usi previsti e stabilendo il tenore massimo di impurità chimiche, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 767/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 767/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. **La** Commissione **può** adottare atti di **esecuzione volti a chiarire** se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3.**";

Emendamento

"2. **Alla** Commissione **è conferito il potere di** adottare atti **delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di integrare il presente regolamento chiarendo** se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento.";

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 3 – punto 3

Regolamento (CE) n. 767/2009

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell'Autorità, la Commissione adotta atti delegati **che aggiornano** l'elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **28, paragrafo 3.**";

Emendamento

"5. Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell'Autorità, la Commissione adotta atti delegati **conformemente all'articolo 27 bis al fine di integrare il presente regolamento aggiornando** l'elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **27 bis.**";

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 3 – punto 4

Regolamento (CE) n. 767/2009

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **riguardo all'istituzione** di un elenco di categorie di materie prime per mangimi di cui al paragrafo 2, lettera c).";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis **al fine di integrare il presente regolamento istituendo** un elenco di categorie di materie prime per mangimi di cui al paragrafo 2, lettera c).";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 3 – punto 6

Regolamento (CE) n. 767/2009

Articolo 26 – comma 3

Testo della Commissione

"3. **Le modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire** il tenore massimo di impurità chimiche di cui all'allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all'allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all'allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), **sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo**

Emendamento

"3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare il catalogo comunitario stabilendo** il tenore massimo di impurità chimiche di cui all'allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all'allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all'allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).";

28, paragrafo 3.";

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 166 – comma 3 – punto 8

Regolamento (CE) n. 767/2009

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, **all'articolo 10, paragrafo 5**, all'articolo 17, **paragrafo 4**, **all'articolo 20**, paragrafo 2, **all'articolo 26, paragrafo 3**, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1069/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda:

Emendamento

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1069/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato ***al fine di modificare tale regolamento per quanto riguarda un punto finale nella catena di fabbricazione e al fine di integrarlo*** per quanto riguarda:

Motivazione

Allineamento del testo introduttivo (considerando) con l'emendamento proposto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– un punto finale nella catena di fabbricazione;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si veda il precedente emendamento che modifica la parte introduttiva del punto 167, comma 1.

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***riguardo al*** punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda***

prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.";

il punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica).

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle misure di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme* riguardo alle misure di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 51 bis riguardo alle misure di cui al primo comma.";

all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme*** riguardo alle misure di cui al primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.";

Emendamento

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme*** riguardo alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il***

concernenti:";

presente regolamento, con cui stabilisce
misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 5 – lettera b – punto i

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure concernenti:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *al fine di integrare il presente regolamento*, con cui stabilisce misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle condizioni di cui al primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *al fine di integrare il presente regolamento* riguardo alle condizioni di cui al primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure concernenti:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento***, con cui stabilisce misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure concernenti:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento***, con cui stabilisce misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 9 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"A seguito del ricevimento del parere dell'EFSA, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *per* quanto *riguarda*";

Emendamento

"A seguito del ricevimento del parere dell'EFSA, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *al fine di integrare il presente regolamento adottando* quanto *segue*";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure concernenti:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis *al fine di integrare il presente regolamento*, con cui stabilisce misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 11 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 27 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle seguenti misure connesse alla presente sezione e alla sezione 1 del presente capo:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alle seguenti misure connesse alla presente sezione e alla sezione 1 del presente capo:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle misure per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.";

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme*** riguardo alle misure per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 13 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce misure concernenti:";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento***, con cui stabilisce misure concernenti:";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle condizioni:

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis ***al fine di integrare il presente regolamento***, riguardo alle condizioni:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **La** Commissione **adotta** atti di **esecuzione** per quanto concerne:

Emendamento

2. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti **delegati** **conformemente all'articolo 51 bis al fine di modificare il presente regolamento**, per quanto concerne:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (modifica del regolamento).

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 15 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

"La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni di cui alla lettera b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di cui alla lettera b) del primo comma.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 15 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

"La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le prescrizioni di cui al primo comma.";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla

procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 16 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 42 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, **con cui stabilisce:**"

Emendamento

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:**

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo alle disposizioni di cui al primo comma.";

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis **al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme** riguardo alle disposizioni di cui al primo comma.";

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 18

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. La Commissione può adottare atti **di esecuzione** che stabiliscono modalità dettagliate per **l'attuazione del** presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **52, paragrafo 3.**";

Emendamento

"4. La Commissione può adottare atti **delegati** che stabiliscono modalità dettagliate per **integrare il** presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **51 bis.**";

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare agli atti delegati una misura precedentemente soggetta alla procedura di regolamentazione con controllo nonché a chiarire la delega di potere (integrazione).

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 48 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis **al fine di integrare il presente regolamento**, con cui stabilisce:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 48 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, **con cui specifica** le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare deroghe ai paragrafi da 1 a 4 per quanto concerne:

Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis **al fine di integrare il presente regolamento specificando** le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare deroghe ai paragrafi da 1 a 4 per quanto concerne:

Motivazione

Precisazione in merito alla delega di potere (integrazione).

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XII – paragrafo 167 – comma 4 – punto 20

Regolamento (CE) n. 1069/2009

Articolo 51 bis

Testo della Commissione

"Articolo 51 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

Emendamento

"Articolo 51 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento **omnibus**].

3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno

stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, **paragrafi 1 e 2, all'articolo 41**, paragrafo 1, **secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma**, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, **all'articolo 45, paragrafo 4**, all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma e **all'articolo 48**, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, **paragrafi 1 e 2, all'articolo 41**, paragrafo 1, **secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma**, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, **all'articolo 45, paragrafo 4**, all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e **all'articolo 48**, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo

successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "**Legiferare meglio**" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 27, dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, "**Legiferare meglio**"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 27, dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo 40, **paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma**, dell'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 43, paragrafo 3, **dell'articolo 45, paragrafo 4**, dell'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e **dell'articolo 48**, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

Motivazione

Allineamento della durata della delega di potere e aggiornamento dei riferimenti alla luce degli emendamenti precedenti.
